

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANTENA E L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA SANTENA 2014 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN VIA TETTI AGOSTINO E VIA TRINITÀ. PERIODO 01/09/2024 – 31/08/2039

L'anno 2024, il giorno _____ del mese _____, presso la residenza municipale del Comune di Santena sita in via Cavour n. 39

TRA

il Comune di Santena, con sede legale in Santena, via Cavour n. 39, C.F. 82000790012, rappresentato dall'Avv. Guglielmo Lo Presti, nato in Torino il 18/07/1969 che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Servizio di Staff, per brevità denominato "concedente"

E

l'Associazione Dilettantistica Sportiva Santena 2014, con sede legale in Santena, via Trinità n. 10, p. IVA 11132240018, C.F. 94070210011, nella persona del Presidente *pro tempore* Cuttaia Maria Antonietta, nata a Trofarello il 05/06/1964, Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta con n. iscrizione 941187, iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 242/1999, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 38/2021

PREMESSO CHE

l'Amministrazione Comunale ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, una procedura aperta riservata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche, al fine di individuare un soggetto gestore degli impianti sportivi comunali in ossequio a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 38/2021.

Ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Santena concede alla concessionaria il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali siti in via Tetti Agostino e via Trinità.

L'impianto sportivo di via Tetti Agostino è così composto:

- a. n. 1 campo da calcio;
- b. n. 1 campo di allenamento

- c. bassi fabbricati a uso spogliatoio, deposito attrezzature, collocazione impianti;
- d. n. 1 tribuna per il pubblico.

L'impianto sportivo di via Trinità è, invece, così composto:

- a. n. 2 campi da calcio;
- b. n. 1 campo da beach volley;
- c. n. 1 campo da calcetto;
- d. n. 2 bassi fabbricati a uso servizi con locali spogliatoio e deposito attrezzature
- e. n. 1 locale con area socio-ricreativa, locale sede associazione, locale deposito, tettoia ricovero attrezzi;
- f. n. 1 struttura destinata a uso attività di somministrazione alimenti e bevande;
- g. aree verdi di completamento.

La concessione è effettuata per finalità di promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione, formazione personale, coesione sociale per consentirne un utilizzo equo e diffuso dell'impianto sportivo da parte della cittadinanza santenese. Pertanto, l'impianto e le strutture, di esclusiva proprietà comunale e destinate a uso pubblico e al diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, sono affidati in concessione per essere adibiti ad attività sportive ed attività di carattere sociale, ricreativo e aggregativo.

Sono consentite anche altre e ulteriori attività aggregative e di socializzazione quali, ad esempio, attività destinate a promozione e/o raccolte fondi finalizzate a interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strutture (raccolte fondi, etc.).

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 15 (quindici) con decorrenza 01/09/2024 e termine 31/08/2039.

È fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi mezzo PEC.

ART. 3 – CANONE CONCESSORIO

Il canone concessorio, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, ammonta a € 15.000,00 per il periodo di intera durata, da corrispondersi di regola in rate annuali di € 1.000,00 ciascuna.

I concessionari si impegna al versamento del predetto canone annuo entro secondo semestre dell'anno in corso.

ART. 4 – CONTRIBUTO COMUNALE

Il contributo comunale, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, ammonta a € 225.000,00 per il periodo di intera durata, da corrispondersi di regola in rate annuali da € 15.000,00 ciascuna. Il Contributo verrà erogato in acconto entro il mese di febbraio e a saldo entro il mese di luglio.

ART. 5 – DESTINAZIONE D'USO

Gli impianti sportivi complessivamente intesi, fatti salvi espressi divieti e limitazioni stabilite dall'Amministrazione comunale, hanno una destinazione pubblica e, pertanto, devono essere accessibili e fruibile, compatibilmente con la programmazione delle attività e obblighi di custodia e vigilanza a carico a carico del concessionario.

ART. 6 – OBBLIGHI E FACOLTÀ IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna e si obbliga:

- a. al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione delle offerte e, in particolare, ad attenersi al piano degli investimenti e di gestione degli impianti, a garantire lo svolgimento e l'attuazione del progetto sportivo e del programma socio-aggregativo;
- b. a assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo e/o di eventuali smarrimenti;
- c. a segnalare all'Amministrazione comunale, senza ritardo, circostanze e fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- d. a tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualunque azione possa essere intentata dai fruitori degli impianti, e da terzi in generali, e da pretese di risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dell'esecuzione detta attività oggetto di concessione;
- e. ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti e attrezzature;
- f. a garantire una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestie o danno ai frequentatori medesimi o ai cittadini residenti nelle vicinanze;
- g. a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla effettiva capacità recettiva;
- h. ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza, di sorveglianza igienico-sanitaria e di prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti, danni o sanzioni di qualsiasi natura;
- i. ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte e corrispondere i premi per le assicurazioni sulla responsabilità civile;

- j. a vigilare affinché gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- k. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza.

I beni mobili e immobili di proprietà del Comune dovranno essere riconsegnati allo scadere della concessione-contratto, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno essere risarciti dal concessionario.

Il Concessionario, contestualmente alla stipula della concessione, dovrà depositare il proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione comunale estranea da qualsiasi rapporto con essi.

Del pari, l'Amministrazione Comunale rimane indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per pretese di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni, disturbi e molestie derivanti dalla inosservanza da parte dell'associazione e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari comunque a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e regolamentari che riguardano l'agibilità, l'esercizio delle attività e la gestione degli impianti

La gestione deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività, nonché adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare.

L'organizzazione di piccoli spettacoli e di intrattenimenti è consentita nei limiti di quanto stabilito dalla normativa regionale di cui all'art. 15 Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006.

Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con consenso delle parti stipulanti, che si accordano sulle modalità esplicative dell'attività e sui rapporti economici connessi.

Per ogni attività il concessionario ha l'obbligo di verificare le agibilità, provvedendo a ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza. Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore del gestore, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà provvedere a munirsi autonomamente delle previste autorizzazioni, con le quali potrà svolgere le suddette attività e a regolarizzare ogni posizione fiscale, previdenziale e tributaria.

Non è consentita l'installazione di video giochi new slot e VTL, e di tutti i video giochi che consentono vincite in denaro. Sono vietati in generale tutti i giochi d'azzardo e l'organizzazione di scommesse di qualsiasi natura.

È consentita l'organizzazione di banchi di beneficenza, lotterie e sottoscrizioni a premi nel rispetto della normativa vigente.

Il soggetto gestore provvederà al pagamento della quota variabile TARI.

ART. 6 – OBBLIGHI E FACOLTÀ IN CAPO AL COMUNE

Al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Comune si impegna a riconoscere, per tutta la durata della Concessione, un contributo alla gestione nella misura di € 225.000,00 per il periodo di intera durata, da corrispondersi di regola in rate annuali da € 15.000,00 ciascuna. Il Contributo verrà erogato in acconto entro il mese di febbraio e a saldo entro il mese di luglio.

Gli impianti devono essere messi a disposizione del Comune per 12 giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità degli impianti, comprese le attrezzature.

L'utilizzo delle 12 giornate, fruibili di regola gratuitamente, con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà di regola essere richiesto da parte del Comune al concessionario, almeno 7 giorni prima della data d'uso. Il Comune e il concessionario possono tuttavia concordare forme di compartecipazione ai costi di gestione nonché di rimborso totale e/o parziale delle spese vive e documentate nel caso in cui l'ammontare dei costi fosse di rilevante entità in proporzione ai ricavi di gestione e al valore economico dell'iniziativa.

Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari (utenze, custodia, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale; all'occorrenza, l'impianto deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi, è tenuto a mettere a disposizione in via prioritaria l'impianto, al mattino dei giorni feriali:

- a. alle scuole dell'obbligo del Comune;
- b. alle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, di anziani, di altri soggetti svantaggiati e per attività riabilitative, da svolgere anche in collaborazione con il Concessionario.

L'Amministrazione comunale resterà titolare e si farà carico delle utenze di acqua, luce e gas, così come della manutenzione dei defibrillatori.

ART. 7 – ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLA GESTIONE

Al concessionario è consentito:

- a. l'installazione all'interno del complesso di cartelli e/o striscioni pubblicitari;
- b. gestire direttamente o mediante affidamento a terzi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della normativa vigente in materia, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, da richiedersi a cura dello stesso concessionario o dell'eventuale gestore dell'attività.

Qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie, senza le quali non può svolgere le attività di somministrazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione non è trasferibile a terzi senza il consenso espresso dell'Amministrazione comunale.

Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella della concessione. Deve essere garantita all'Amministrazione comunale la piena disponibilità dell'intero impianto e attrezzature allo scadere della concessione.

ART. 8 – OPERE DI MIGLIORIE E VALORIZZAZIONE

Le opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazioni di attrezzature fisse, così come esplicitate in sede di offerta tecnica da parte della concessionaria, dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dall'Amministrazione comunale.

Salvo diverso accordo preventivo e per iscritto con il Comune, gli interventi saranno a carico della concessionaria senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.

Se si riscontrerà che le modifiche, innovazioni, sono prive di omologazione o collaudi, la spesa derivante dall'obbligo di rimozione sarà a carico del concessionario.

L'Amministrazione comunale è estranea ai rapporti economici e a ogni ulteriore negozio che la concessionaria intraprenderà con terzi per lavori attinenti agli spazi in gestione e di altra natura ancorché riconducibili alla concessione.

ART. 9 – TARIFFE E RISCOSSIONE DEI PROVENTI

La riscossione delle tariffe è a esclusivo carico e rischio dei concessionari, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa.

I concessionari dovranno esporre in modo ben visibile la tabella indicante l'importo delle tariffe in uso.

ART. 10 – BILANCIO E RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di luglio di ogni anno, l'assegnatario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente, corredato da adeguata documentazione delle spese effettivamente sostenute.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'associazione concessionaria.

L'Amministrazione Comunale può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

Il rendiconto deve esplicitare e specificare:

- a. il risultato economico dell'esercizio;
- b. la perfetta e regolare tenuta della contabilità.

ART. 11 – INAGIBILITÀ DELL'IMPIANTO

Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di almeno giorni 60 di calendario, da notificarsi a mezzo PEC, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

ART. 12 – SUBAPPALTO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario esegue in proprio le opere, i lavori e i servizi oggetto della concessione. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere sub-appaltate: servizi di custodia, vigilanza e pulizia, attività di manutenzione. Il subappalto da parte del concessionario è disciplinato dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023, cui espressamente si rinvia.

Il Concessionario resta comunque il responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.

Il sub-contraente e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla aggiudicataria di cedere, il presente contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ GENERALI E ASSICURAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario nel termine previsto per la trasmissione dei documenti necessari alla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio della concessione, è tenuta a produrre adeguata polizza assicurativa per l'intera vigenza contrattuale (15 anni) per RCT/RCO con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Il Concessionario nel termine previsto per la trasmissione dei documenti necessari alla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio della concessione, è tenuta a produrre adeguata polizza assicurativa per l'intera vigenza contrattuale (15 anni) "per incendio e rischi complementari", riferita ai beni oggetto di concessione, recante le seguenti partite e somme assicurate: rischio locativo € 1.000.000,00 (unmilione/00) e ricorso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale in ordine a eventuali disdette di polizza o sostituzione del contratto assicurativo. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata della concessione e prevedere l'assunzione a carico del Concessionario gli eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il concessionario risponde direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, ha costituito una garanzia definitiva di importo pari a € 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00), pari al 5% dell'importo del contributo comunale (€ 225.000,00). La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino al termine della concessione.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a. ad utilizzare conti correnti dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b. a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione dei suddetti conti o dalla prima utilizzazione degli stessi per le attività del Contratto, gli estremi identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare sui conti;
- c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- a. a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b. a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c. a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 18 – DECADENZA, REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

L'assegnatario decade dalla concessione nei seguenti casi:

- a. scioglimento dell'ente o associazione contraente;
- b. gravi negligenze manutentive o inadempienze degli obblighi riguardanti la sicurezza e l'agibilità;
- c. gravi violazione di legge e irregolarità nella tenuta della contabilità e del rendiconto di gestione.

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

La decadenza è disposta con atto deliberativo della Giunta comunale.

Il concedente può procedere alla revoca dell'assegnazione nei seguenti casi:

- a. per motivi di pubblico interesse;
- b. per il venir meno della fiducia nei confronti dell'assegnatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione;
- c. per contitolarità e contestualità di altre concessioni per l'uso e gestione di altri impianti sportivi in altri comuni salvo autorizzazione della Giunta comunale;

La revoca della concessione è disposta con deliberazione e ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Il concessionario non può avanzare nessuna pretesa a seguito dell'atto di revoca, fatta salva l'ipotesi per motivi di pubblico interesse, nel qual caso troveranno applicazione le norme contenute nella Legge 241/90 e nel D. Lgs. 36/2023.

La presente convenzione può essere risolta per inadempimento a termini di Legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti:

- a. inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- b. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- c. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese e le imposte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di gestione partecipata.

Le parti danno atto che l'affidamento della gestione ha natura di concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale e il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro di Torino.

ART. 21 – RINVIO AL REGOLAMENTO COMUNALE

Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il “*Regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi.*”.

Il concessionario si impegna altresì a far rispettare detto regolamento a tutti i frequentatori del complesso sportivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Santena: Avv. Guglielmo Lo Presti (*firmato digitalmente*)

Per l'Associazione Dilettantistica Sportiva Santena 2014: Maria Cuttaia (*firmato digitalmente*)